



"Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali"



REGIONE
ABRUZZO



PSR 2014-2020
ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE - DPD019

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – ABRUZZO 2014/2020

BANDO PUBBLICO

REG UE 1305/2013, Art. 16

MISURA 3 – “REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI”

SOTTOMISURA 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 3.1.1 – “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Anno 2016



INDICE

1. DESCRIZIONE GENERALE
1.1. Descrizione della tipologia di intervento
1.2. Obiettivi operativi
1.3. Ambito territoriale di applicazione
2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI
2.1. Soggetti richiedenti
2.2. Condizioni soggettive di ammissibilità
3. INTERVENTI AMMISSIBILI
3.1. Costi ammissibili
3.2. Condizioni oggettive di ammissibilità
3.3. Impegni del soggetto beneficiario
3.4. Eleggibilità delle spese
3.5. Termini di esecuzione dell'intervento
4. PROFILI FINANZIARI
4.1. Budget dell'Avviso
4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto
4.3. Cumulo con altri sostegni e agevolazioni
5. DOMANDA DI AIUTO
5.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
5.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
6. IL PROCESSO VALUTATIVO
6.1. Criteri di selezione
6.2. Ricevibilità delle istanze
6.3. Ammissibilità delle istanze
6.4. Valutazione di merito
6.5. Graduazione
7. CONCESSIONE DEI BENEFICI
7.1. Concessione e provvedimento
7.2. Varianti
7.3. Proroghe
8. DOMANDA DI PAGAMENTO
8.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
8.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
8.3. Istruttoria della domanda di pagamento
9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
10. VINCOLI DI INALIENABILITA' E DESTINAZIONE



11. ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITA', RECUPERI
12. RECLAMI E RICORSI
13. CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI
13.1. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari
13.2. Riduzioni e Sanzioni
14. ULTERIORI INFORMAZIONI
14.1. Riferimenti e contatti
14.2. Informativa sul trattamento dei dati personali
ALLEGATO
A. Regimi di qualità e prodotti agricoli ammissibili
B. Schema di mandato per approccio collettivo



1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1. Descrizione della tipologia di intervento

La tipologia di intervento persegue l'obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori sui mercati e di permettere ai prodotti agroalimentari abruzzesi di acquisire specifici vantaggi competitivi mediante la diffusione dei prodotti di qualità, dell'agricoltura biologica e dei sistemi di qualità regolamentata.

La tipologia di intervento prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo, ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità (DOP, IGP, STG e dei vini DOP/IGP, biologico, prodotti della montagna, schemi di qualità volontari e schemi riconosciuti nazionali), così come previsto dall'art. 16, par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare si prevede un sostegno per la prima iscrizione al sistema di qualità e un contributo annuo per il mantenimento di esso, esteso ai costi relativi alle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione.

La sottomisura 3.1 prevede la concessione di aiuti per cinque anni ai beneficiari che aderiscono/partecipano per la prima volta ad uno o più regimi di qualità tra quelli previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) ed indicati nell'Allegato A) al presente avviso, entro le scadenze dettate dai relativi Organismi di Controllo, comprese tra il 1° gennaio e la data di scadenza della domanda di partecipazione al presente bando di misura (e comunque entro il 31 dicembre 2016).

1.2. Obiettivi operativi

L'obiettivo operativo dell'intervento è quello di indurre i produttori a integrarsi tra di loro applicando regole comuni, finalizzate a garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive (disciplinari/metodi) che prevedono livelli qualitativi superiori a quelli prescritti dalla normativa cogente.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione della Sottomisura 3.1 - Intervento 3.1.1 è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

2.1. Soggetti richiedenti

I beneficiari sono gli agricoltori in attività, singoli o associati, direttamente (approccio singolo) o attraverso le loro associazioni (approccio collettivo), come specificato all'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che aderiscono/partecipano per la prima volta ad uno o più regimi di qualità tra quelli previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) ed indicati nell'Allegato A) al presente avviso, entro le scadenze dettate dai relativi Organismi di Controllo, comprese tra il 1° gennaio e la data di scadenza della domanda di partecipazione al presente bando di misura (e comunque entro il 31 dicembre 2016).

2.2. Condizioni soggettive di ammissibilità

Possono beneficiare dell'aiuto gli agricoltori in attività, come definiti dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che aderiscono per la prima volta ad uno dei sistemi di qualità riportati nell'Allegato A) alla presente sottomisura.



In caso di domanda presentata con approccio collettivo, le associazioni di agricoltori devono allegare alla domanda di aiuto l'elenco degli agricoltori "nuovi aderenti" al regime di qualità sovvenzionato per il quale chiedono il sostegno, indicando per ciascun agricoltore il CUA e l'importo delle spese per la partecipazione al regime di qualità indicato.

L'associazione richiedente deve:

- a) essere riconosciuta ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della legge 526/1999 in caso di consorzio di tutela delle DOP, IGP e STG;
- b) essere riconosciuta ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in caso di consorzio di tutela delle DOP e IGP dei vini;
- c) essere costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, in caso di associazione di produttori agricoli;
- d) essere riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013, in caso di OP e AOP del settore degli ortofrutticoli;
- e) essere riconosciuta ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013, in caso di OP e AOP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo;
- f) essere costituita secondo le disposizioni previste dal Codice civile o da leggi speciali per eventuali altre forme di aggregazione.

I suddetti criteri di ammissibilità devono essere in possesso del soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Costi ammissibili

La spesa ammissibile corrisponde all'importo dei costi sostenuti dall'impresa agricola nei confronti dell'organismo di certificazione/laboratorio riconosciuto per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno sino alla data di esecuzione degli interventi per l'annualità di riferimento, indicata al successivo punto 3.5.

Qualora gli imprenditori agricoli, in seguito alla registrazione di una DOP o una IGP precedentemente in protezione transitoria, passino dal sistema di controllo attivato per la protezione transitoria di cui al D.M. N. 12511 del 14/10/2013 a quello attivato per la nuova registrazione, sono considerati nuovi partecipanti al regime di qualità, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente avviso.

3.2. Condizioni oggettive di ammissibilità

L'adesione al regime di qualità deve avvenire per la prima volta (nuova adesione/partecipazione) da parte dei soggetti interessati (agricoltori in attività) ed è effettuata per uno o più prodotti o categoria di prodotti che rientrano nei regimi di qualità elencati nell'Allegato A) al presente avviso.

La nuova adesione al regime di qualità deve essere effettuata da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere "agricoltore in attività", come definito dall'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 e dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 18/11/2014 e s.m.i.;
2. essere socio del soggetto richiedente, in caso di domanda presentata da una associazione (approccio collettivo);



3. condurre una azienda agricola (cfr: Art.1 del D.P.R. n. 503/1999), ubicata nell'ambito del territorio della regione Abruzzo e il prodotto oggetto di adesione al regime di qualità sia ottenuto sul territorio regionale;
4. non essere mai stato iscritto al sistema di controllo del regime di qualità per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda.

La domanda, per essere dichiarata ammissibile, deve raggiungere un punteggio non inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei punteggi assegnati alle domande ammissibili, e comunque un punteggio assoluto non inferiore al 30% di quello massimo.

Le condizioni di ammissibilità devono sussistere alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenute, senza interruzioni, fino al termine della durata dell'intervento (cinque anni).

3.3. Impegni del soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario si impegna a:

- conseguire i requisiti di conformità e/o di certificazione del prodotto entro la data di realizzazione dell'intervento per l'annualità di riferimento (vedi punto 3.5);
- aderire al sistema per l'intera durata dell'intervento (cinque anni);
- non richiedere altre agevolazioni pubbliche per i costi di iscrizione, partecipazione e certificazione oggetto del presente avviso;
- consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco da parte di soggetti incaricati al controllo.

Nel caso di un'organizzazione di produttori che gestisce un programma operativo approvato contenente azioni similari, l'impegno a non richiedere un sostegno per le azioni già inserite nel quadro del programma operativo presentato dall'OP a valere sulle misure previste nella relativa OCM (Organizzazione Comune di Mercato), al fine del rispetto del principio del "non-doppio finanziamento" (no-duble funding).

Il mancato rispetto degli impegni suddetti comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La verifica sul requisito della prima partecipazione a un regime di qualità verrà effettuata in relazione al CUA di ciascuna impresa.

A tal fine, le domande di sostegno presentate dalle associazioni di agricoltori devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e per ciascuna impresa l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità. A tal fine le associazioni devono dimostrare di avere apposito mandato dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per la presentazione della domanda di sostegno e di pagamento. Il mandato, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato B) del presente avviso, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa agricola e da quello dell'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

3.4. Eleggibilità delle spese

Sono riconosciute finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario, a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN e sino al termine fissato per la realizzazione degli interventi (30 giugno 2017).

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" disponibile sul sito www.politicheagricole.it ed ad eventuali successivi atti di aggiornamento che saranno resi conoscibili con analoga modalità.



I costi ammissibili sono quelli relativi all'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione, in particolare:

- costo per l'iscrizione al sistema di controllo (ammissibile solo nel primo anno d'impegno);
- costo per la quota annua fissa per l'attività di controllo e certificazione;
- costo per la quota annua variabile per l'attività di controllo e certificazione (in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- costo per le analisi effettuate, previste dal disciplinare di produzione e/o dal piano dei controlli dell'organismo di controllo;
- costi per le analisi in autocontrollo, svolte in laboratori riconosciuti, necessarie per la certificazione, se previste dai relativi piani di controllo;
- costo per le verifiche ispettive e/o analisi aggiuntive, formalmente richieste dall'organismo di controllo (tranne quelle effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'OdC).

Sono escluse dal presente intervento:

- le spese sostenute da imprese agricole per le quali in data antecedente alla presentazione della prima domanda di sostegno per la sottomisura 3.1 ci sia stata una adesione allo stesso regime di qualità specifico (anche con altro organismo di certificazione);
- non è ammissibile il sostegno relativo a imprese subentrate ad altre che già erano iscritte ai regimi di qualità specifici prima della presentazione della domanda di aiuto, anche nel caso in cui tale subentro preveda un diverso CUA;A;
- non sono ammissibili i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute o preparate/trasformate fuori dal territorio della regione Abruzzo, anche se addebitati a imprese aventi sede legale nella regione Abruzzo.
- non sono ammissibili i costi di ispezioni aggiuntive e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'OdC.

Sono escluse inoltre tutte le spese non ammissibili così come definite dal paragrafo 8.1 del PSR e nelle "Linee guida per l'attuazione del PSR 2014-2020".

3.5. Termini di esecuzione degli interventi

Le attività previste per la "nuova adesione" al regime di qualità (iscrizione, controlli e certificazione del prodotto) devono essere realizzate entro la data di scadenza dell'intervento per l'annualità 2016, fissata al **30 giugno 2017**.

NB: Poiché le produzioni interessate afferiscono a regimi/metodi differenti, con campagne di riferimento diverse a seconda del prodotto/metodo, si considera periodo utile per la spesa quello compreso tra la data di presentazione della domanda di aiuto e quella di scadenza dell'intervento (annuale), indipendentemente dall'epoca di inizio e termine delle rispettive campagne.

4. PROFILI FINANZIARI

4.1. Budget dell'Avviso

L'importo reso disponibile con il presente Avviso per l'anno 2016 è pari a € 200.000,00 (euro duecentomila,00).



4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

L'aiuto è concesso per un importo pari al 100% delle spese effettivamente sostenute per far fronte ai costi di iscrizione e certificazione relativi alla partecipazione ai regimi di qualità.

Il sostegno viene erogato come contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, in base ai costi di iscrizione e certificazione realmente sostenuti ed in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura dei costi stessi.

Il sostegno per la partecipazione ad un regime di qualità può essere riconosciuto per un massimo di 5 (cinque) anni consecutivi, a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo.

4.3. Limiti stabiliti all'intervento

Per ogni soggetto aderente e ritenuto ammissibile è riconosciuto l'importo massimo di spesa ammissibile di 3.000,00 euro/anno, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali esso partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata.

Per le domande presentate dalle associazioni di agricoltori per le loro imprese agricole, il massimale di 3.000,00 euro/anno è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell'approccio collettivo.

4.4. Cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il P.S.R. assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-duble funding) da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Gli aiuti per la "nuova adesione" al regime di qualità della produzione biologica sono incompatibili con gli aiuti previsti dalla Misura II Agricoltura biologica del PSR (tipologia d'intervento 11.1.1 – Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 11.2.1 – Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica).

5. DOMANDA DI AIUTO

5.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il richiedente può presentare la domanda di sostegno o individualmente (approccio singolo) o attraverso una associazione di produttori (approccio collettivo). Il richiedente può quindi essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione anche quando presenti una propria domanda di sostegno relativa ad altri regimi/prodotti.

NB: Qualora il richiedente risulti presente sia tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione che in una domanda di sostegno singola per il medesimo regime/prodotto, viene considerata inammissibile quella con approccio singolo.

Non possono invece essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente, né tramite l'associazione, più domande di sostegno per i regimi di qualità biologico e SQNPI.

NB: Qualora il richiedente risulti presente sia tra i soggetti aderenti/partecipanti al regime di qualità biologico che in quello del SQNPI, viene considerata inammissibile quella al SQNPI.

La domanda di sostegno per gli anni successivi al primo deve essere presentata annualmente sui pertinenti bandi, per un periodo massimo complessivo di cinque anni consecutivi.



A pena di irricevibilità, la domanda di aiuto va presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall'AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN, nei termini di seguito indicati:

- dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it/agricoltura (il presente Avviso, a fini meramente notiziali, viene pubblicato anche sul BURAT e nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente") con trasmissione telematica (rilascio) **non oltre le ore 24.00 del 19/11/2016**.

La domanda di aiuto deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. I dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati nelle domande e saranno modificabili solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo. La fase di predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutica alla presentazione della domanda di aiuto che sarà compilata sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.

Una volta inseriti tutti i dati della domanda sarà possibile stamparla: a tal fine il sistema SIAN propone due tipologie di stampa:

- stampa provvisoria: consente di stampare la domanda compilata, verificare se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente correggerli;
- stampa definitiva: assegna alla domanda il codice univoco di domanda AGEA che consentirà di individuare la domanda. Dopo la stampa definitiva non è più possibile modificare i dati contenuti nella domanda;
- firma OTP (One Time Password) del beneficiario (sottoscrizione con firma autografa).

La fase successiva è quella del rilascio della domanda che consiste nell'invio telematico della stessa, firmata con PIN statico. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda. Tutta la documentazione di cui al successivo punto 5.2 deve essere allegata alla domanda in formato elettronico.

Nel caso in cui la domanda sia carente di documentazione tecnica e/o amministrativa necessaria per l'istruttoria, il Servizio Promozione delle Filiere assegna un termine decadenziale, non superiore a 10 giorni, per la presentazione di documentazione integrativa/esplicativa.

Sino a 15 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Promozione delle Filiere chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

5.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AGEA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
- b) copia della domanda di adesione/partecipazione al regime di qualità prescelto ovvero attestazione dell'OdC di richiesta di adesione/partecipazione o inserimento nel regime prescelto;
- c) n. 1 preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al regime di qualità delle DOP-IGP dei prodotti agricoli e alimentari o delle DOP-IGP dei vini;
- d) n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni biologiche, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al regime di qualità della produzione biologica;
- e) n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni del SQNPI, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al SQNPI;



f) n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo del prodotto indicato nella domanda, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione ad altri sistemi riconosciuti.

In caso di **domanda presentata con approccio collettivo** dall'associazione di produttori dovranno essere allegati altresì:

- g) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dell'Associazione richiedente;
- h) dichiarazione con elenco delle imprese agricole associate richiedenti il sostegno, con indicazione del nome/ragione sociale e del CUAA di ciascun nuovo aderente al regime;
- i) atto dell'organo amministrativo dell'Associazione che approva l'intervento e autorizza il legale rappresentante a presentare le domande di sostegno e di pagamento a valere sulla presente sottomisura per gli associati e, pertanto, a corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di Controllo e a ricevere il pagamento da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, assumendosi ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale;
- j) mandato da parte degli agricoltori associati richiedenti il sostegno a presentare la domanda di sostegno e di pagamento, secondo lo schema di mandato di cui all'allegato B), sottoscritto dai rappresentanti legali delle imprese agricole e dell'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

NB: In caso di tre preventivi occorre indicare la motivazione della scelta mediante apposita relazione. I preventivi devono essere intestati al beneficiario. In caso di presentazione della domanda con approccio collettivo sarà necessario che il preventivo riporti l'indicazione della spesa preventivata per ogni singolo produttore.

6. IL PROCESSO VALUTATIVO

6.1. Criteri di selezione e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 3.1 – Intervento 3.1.1 sono definite sulla scorta dei seguenti Criteri di Selezione, così come approvati dal CdS ed adottati dall'AdG:

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Adesione a progetti integrati di filiera (PIF).	Fino a 10 punti	<ul style="list-style-type: none"> • 10 punti: adesione ad un PIF • 0 punti: nessuna adesione

- Il punteggio è attribuito sulla base dell'adesione del soggetto richiedente ad un progetto integrato di filiera (PIF).
- **CRITERIO NON ATTIVATO NEL PRESENTE BANDO**

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Giovani agricoltori insediati ai sensi del reg. 1305/2013 (profilo soggettivo del beneficiario con riferimento all'età anagrafica)	Fino a 10 punti	<ul style="list-style-type: none"> • 10 punti: età minore di 40 anni • 0 punti: età superiore a 40 anni

- Il punteggio è attribuito sulla base dell'età minore di 40 anni compiuti dal soggetto richiedente alla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno.
- **CRITERIO NON ATTIVATO NEL PRESENTE BANDO**



Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Collocazione delle aziende agricole in territori svantaggiati (art. 32 del Reg. 1305/2013) e in aree Natura 2000	Fino a 20 punti	<ul style="list-style-type: none"> • 20 punti: azienda localizzata interamente in entrambe le aree • 15 punti: azienda localizzata prevalentemente (>50%) in entrambe le aree • 10 punti: azienda localizzata prevalentemente (>50%) in una sola tipologia di area • 0 punti: azienda non prevalentemente (< 50%) localizzata in zona svantaggiata o Natura 2000

- Il punteggio è attribuito sulla base della localizzazione della superficie (SAU) dell'azienda in area Natura 2000 e/o zona svantaggiata rispetto alla superficie (SAU totale) indicata nel proprio fascicolo aziendale.

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Coerenza con l'obiettivo trasversale innovazione	Fino a 40 punti	<ul style="list-style-type: none"> • 40 punti: adesione ad almeno uno dei regimi di qualità DOP/IGP del settore oleicolo o ortofrutticolo o zootecnico o zafferano • 20 punti: adesione ad un regime di qualità DOP/IGP in altri settori • 4 punti: adesione ad altro regime di qualità diverso da DOP/IGP

- Il punteggio è attribuito in base al prodotto appartenente ad uno dei regimi di qualità ammissibili al sostegno come indicato dall'art. 16, par. 1 del reg. (UE) n.1305/2013, indicati nella domanda di aiuto.

Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Adesione a regimi di qualità a valenza ambientale	Fino a 20 punti	<ul style="list-style-type: none"> • 20 punti: adesione al regime di qualità biologico e ad almeno un altro regime a valenza ambientale • 10 punti: adesione al regime di qualità biologico/equiparato • 0 punti: assenza di adesione a regimi di qualità a valenza ambientale

- Il punteggio è attribuito con riferimento all'adesione dell'azienda al regime biologico (ivi compreso il SQNPI/SQNZ) e altre certificazioni di qualità a valenza ambientale tra quelle ammesse al sostegno della sottomisura, indicato nella domanda di aiuto



6.2. Ricevibilità delle istanze

Gli uffici competenti avvieranno le istruttorie delle domande in ordine di arrivo.

La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza.

La regolarità formale dell'istanza è accertata dal Servizio Promozione delle Filiere mediante l'esame della:

- presentazione entro i termini previsti;
- completezza della documentazione allegata;
- sottoscrizione dell'istanza;
- presenza di valido documento di identità.

Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:

- presentate oltre i termini stabiliti;
- non compilate con le modalità previste;
- non "rilasciate" dal sistema;
- prive della firma del richiedente;
- prive della copia di documento di identità valido;
- prive di tutta la documentazione richiesta;
- diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAN.

Gli incaricati dell'istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili. In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata. L'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC.

In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

6.3. Ammissibilità delle istanze

Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità.

La valutazione di ammissibilità consiste nella verifica:

- della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
- della completezza e rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando;
- della completezza e rispondenza, sotto il profilo formale e contenutistico, della documentazione prodotta, su richiesta del Servizio, a fini di integrazione/chiarimento;
- del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
- la ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare;
- la presenza di un preventivo in caso di OdC indicato dal Mipaaf o di almeno tre preventivi per altri OdC/Laboratori, indicando le motivazioni di scelta del preventivo selezionato;
- il rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza della documentazione a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento (soccorso istruttorio). Nel caso in cui la documentazione presentata, decorso il termine massimo di 10 (dieci) giorni fissato dal Servizio Promozione delle Filiere, risulti ancora incompleta rispetto a quella prevista, la domanda di aiuto viene valutata sulla base degli elementi disponibili ovvero se ritenuti insufficienti è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.



Di ciò è data comunicazione al richiedente mediante PEC.

Nei limiti dell'art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg. (UE) n.1306/2013, le domande di aiuto (e di pagamento) possono essere corrette o adattate d'ufficio in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di **errori palesi** riconosciuti dal Servizio Promozione delle Filiere sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il Servizio Promozione delle Filiere può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti. A titolo esemplificativo, si fa riferimento a:

- meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale della domanda:
 - campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;
 - codice statistico o bancario errato.
- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
- errori aritmetici;
- discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda e tra informazioni fornite nel modulo di domanda e la domanda stessa.

Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità e ammissibilità. Della correzione apportata si darà comunicazione tempestiva all'interessato. Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito.

6.4. Valutazione di merito

Per tutte le domande risultate ammissibili si procede con la valutazione di merito.

Essa consiste nella valorizzazione, a cura di incaricati del Servizio Promozione delle Filiere, dei progetti attraverso l'applicazione a ciascuno di essi dei punteggi contemplati nei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e indicati al precedente par. 6.1.

Per la selezione dei beneficiari sarà utilizzato un sistema di assegnazione dei punteggi con l'indicazione di una soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno. Essa consiste nel raggiungere un punteggio non inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei punteggi assegnati ai progetti ammissibili, e comunque in un punteggio assoluto non inferiore al 30% di quello massimo, che ai fini del presente Avviso è pari a 80 punti.

6.5. Approvazione della graduatoria

Dopo la valutazione di tutte le domande pervenute, il Responsabile del Servizio Promozione delle Filiere approva, con proprio provvedimento, una **graduatoria provvisoria**, che consta dei seguenti documenti:

- l'elenco provvisorio delle aziende idonee, in ordine di punteggio;
- l'elenco provvisorio dei potenziali beneficiari (fino a concorrenza dello stanziamento), indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile;
- l'elenco provvisorio delle aziende idonee ma non finanziabili, in ordine di punteggio;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

La pubblicazione ha valore di notifica erga omnes. L'avvenuta pubblicazione è altresì comunicata tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.

Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase, associando all'evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.



Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato solo per ragioni desumibili dalla documentazione già prodotta. Il riesame non può verte su profili di ricevibilità o di inammissibilità, in quanto già oggetto di atti definitivi.

Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle funzioni. Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere adotta la **graduatoria definitiva**, che consta dei seguenti documenti:

- l'elenco definitivo delle aziende idonee in ordine di punteggio;
- l'elenco definitivo delle aziende beneficiarie (fino a concorrenza dello stanziamento), indicando per ciascuna la spesa ammessa e il contributo concesso;
- l'elenco definitivo delle aziende idonee ma non finanziate, in ordine di punteggio.

L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi. L'atto relativo all'approvazione della graduatoria definitiva verrà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

7. CONCESSIONE DEI BENEFICI

7.1. Concessione e provvedimento

Sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo dei beneficiari (fino a concorrenza dello stanziamento).

L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente l'intervento con il contributo ridotto (punto 4.10 Linee guida operative).

Le risorse indicate al par. 4.1 del presente Avviso costituiscono il limite finanziario di utilizzabilità della corrispondente graduatoria. Nell'ambito dell'elenco definitivo dei soggetti idonei, possono essere disposti eventuali scorrimenti entro tale importo.

L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio Promozione delle Filiere. Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:

- numero identificativo della domanda di aiuto attribuito dal sistema SIAN;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- codice unico di progetto
- spesa ammessa;
- contributo concesso;
- la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.

All'atto è allegato il quadro economico della spesa approvata (con le eventuali revisioni della spesa ammessa). Il provvedimento di concessione è notificato tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.

7.2. Varianti

Le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, raccomandano, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, di ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.



Sono considerate varianti per la presente sottomisura:

- *il cambio di beneficiario;*

- *il cambio dell'organismo di controllo prescelto.*

Il beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, **una sola variante** debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva. Le varianti devono essere preventivamente richieste e autorizzate dal Servizio Promozione delle Filiere.

Nel caso di cambio del beneficiario, per cessione totale o parziale dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del Reg (CE) n. 809/2014 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore – AGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Il Servizio Promozione delle Filiere verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina l'autorizzazione alla domanda di variante per subentro e lo comunica al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, il Servizio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della domanda di variante per subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. In ogni caso deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione che hanno determinato l'approvazione della domanda di sostegno.

7.3 Proroghe

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi ovvero per la presentazione della domanda di pagamento, può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, **una sola proroga** per un periodo non superiore a tre mesi oltre le scadenze prefissate, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo del programma nonché le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali (Art. 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013).

La proroga è valutata e, se del caso, formalmente assentita dal Servizio Promozione delle Filiere entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

8. DOMANDA DI PAGAMENTO

8.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento. Il contributo è erogato annualmente, in un'unica soluzione, come saldo finale previa verifica di esso. **La domanda di pagamento relativa al saldo annuale deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei termini previsti per l'esecuzione degli interventi** (cfr. paragrafo 3.5).

Il soggetto richiedente presenta la domanda di saldo alla Regione Abruzzo esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall'AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della stessa.



8.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

La richiesta di **pagamento del saldo** (annuale) deve essere corredata, di regola, dalla seguente documentazione:

- a) domanda di pagamento trasmessa all'AGEA in via telematica debitamente sottoscritta;
- b) indice dei documenti trasmessi;
- c) quadro riepilogativo delle spese sostenute;
- d) fatture, debitamente quietanzate in originale o altra documentazione equivalente emesse dall'Organismo di Controllo o da Laboratori analisi, da cui si evince la natura e l'ammontare della spesa sostenuta. E' consentito produrre, in alternativa, copia delle fatture quietanzate purché unite a una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 attestante la conformità delle stesse con gli originali delle fatture. In caso di domande effettuate dalle associazioni di produttori con approccio collettivo per conto dei propri associati le fatture dovranno essere intestate all'associazione dei produttori, ma dovranno riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo produttore, la denominazione, il CUA, la qualificazione e quantificazione della spesa sostenuta per ciascuno (fattura parlante, con specifica di costo certificazione per singolo prodotto/regime). Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare con chiarezza il riferimento al PSR 2014-2020 quale spesa rendicontata ai fini degli aiuti previsti dal tipo di operazione 3.1.1, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;
- e) tracciabilità dei pagamenti effettuati, ricordando che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale revoca del contributo spettante (estratto conto bancario, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente);
- f) autocertificazione del Beneficiario attestante che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito; che per le spese relative, oggetto di accertamento, non si è beneficiato di altri contributi pubblici e che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione degli interventi previsti nella domanda di aiuto approvata dalla Regione Abruzzo;
- g) dichiarazioni liberatorie emesse dagli OdC o da altre eventuali ditte fornitrici di servizi.

Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- Documento rilasciato dall'ente di certificazione attestante, per ogni soggetto aderente:

- a) gli estremi dei certificati di conformità rilasciati, oppure
- b) i termini previsti per la risoluzione di non conformità, oppure
- c) i motivi del mancato inserimento nel sistema di controllo (rinuncia, ecc.).

Solo la situazione di irregolarità grave, con esclusione dal sistema di controllo nell'anno di riferimento, porterà alla decadenza della domanda.

8.3. Istruttoria della domanda di pagamento

L'istruttoria delle domande di pagamento, a qualsiasi titolo prodotte, compete al Servizio Promozione delle Filiere, nel rispetto di quanto stabilito dalle "Linee guida regionali"; essa prevede lo svolgimento di verifiche amministrative e tecniche dirette ad:

- accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di aiuto ammessa;
- accertare la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce della documentazione ad essa allegata.



In sede di accertamento di avvenuta partecipazione al regime di qualità indicato, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta partecipazione.

L'accertamento dell'avvenuta partecipazione e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del saldo; all'esito di detti controlli sarà redatto il verbale di accertamento di avvenuta partecipazione e certificazione del prodotto con proposta di liquidazione del contributo.

L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata. Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
- assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi Comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti l'adesione a regime/metodo indicato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità:

- bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento;
- ricevuta bancaria;
- assegno circolare o bancario non trasferibile;
- carta di credito;
- bollettino postale.

Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato o una codificazione contabile adeguata.

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti.

10. VINCOLI DI INALIENABILITA' E DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso", per quanto compatibile con le attività realizzate.

11. ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITA', RECUPERI

Fatte salve le fattispecie già individuate in narrativa, costituiscono sempre:

a) motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo:

- Accertamento dell'irricevibilità della domanda di aiuto;
- Accertamento dell'inammissibilità della domanda di aiuto;

b) motivo di decadenza dai benefici:

- Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;



- Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
- Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;
- Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento;
- Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
- Mancata realizzazione dell'intervento;
- Rinuncia da parte del beneficiario;
- Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.

Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario, non si procede a dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

c) Motivo di revoca dei benefici:

- Avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
- Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
- Mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
- In ipotesi di indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- Sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- Mutamento della situazione di fatto.

La revoca comporta sempre il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:

- Invio della comunicazione di avvio del procedimento;
- Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;
- Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
- Comunicazione esiti del procedimento.

Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.



L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite ed l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.

12. RECLAMI E RICORSI

Tutti i soggetti che fanno richiesta di finanziamento a valere sulle misure del PSR hanno facoltà di avanzare istanza di riesame al Dirigente del Servizio procedente o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di esclusione dai benefici, di riconoscimento parziale di punteggi, del finanziamento o del pagamento.

La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire entro 10 giorni dalla data della PEC di comunicazione dell'esito della valutazione.

Nei 10 giorni successivi, il Servizio competente provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione all'interessato.

I reclami e ricorsi devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Promozione delle Filiere: dpd019@pec.regione.abruzzo.it ovvero all'AGEA.

Oltre a presentare richieste di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso.
- ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

13. CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI

13.1. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Le domande di aiuto e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore, espletati nell'ambito del disposto del Regolamento di Esecuzione (UE) 809/2014 Titolo IV - misure non connesse alla superficie.

Gli impegni presi in carico dai beneficiari, sulla base del presente Avviso, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in situ/loco ai sensi del suddetto Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto ed eventuali sanzioni di cui al paragrafo successivo.



13.2. Riduzioni e Sanzioni

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, il Servizio competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

In ogni altro caso si fa riferimento a quanto stabilito dal punto 16 (Sanzioni) delle "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR Abruzzo 2014-2020".

14. ULTERIORI INFORMAZIONI

14.1. Riferimenti e contatti

Regione Abruzzo

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - DPD

Servizio Promozione delle Filiere – DPD 019

Via Catullo, 17

65127 PESCARA

Tel. 085 7671 (centralino) – 085 7672920 / 085 7672927

E-mail: franco.lacivita@regione.abruzzo.it; giuseppe.cavaliere@regione.abruzzo.it

PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it

14.2. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.



ALLEGATO A)

REGIMI DI QUALITÀ E PRODOTTI AGRICOLI AMMISSIBILI

I regimi di qualità che l'Abruzzo intende sostenere all'interno della Misura 3 sono quelli istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni comunitarie e nazionali, così come previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c):

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Regolamento (UE) n. 251/2014 per quanto concerne la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3, e DM 8 maggio 2014, concernenti il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata;
- Decreto 4337/2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica;
- Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art.16, par.1, lettera c) del regolamento UE n. 1305/2013 relativamente ai sistemi di certificazione volontaria conformi al Reg CE n 1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n 653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.
- Gli schemi di qualità volontari per essere supportati devono rientrare nel "best practice guidelines" dell'Unione Europea e consultabili in: <http://eurlex.europa.eu> (GUUE 2010/C341);

A) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

1. Regime di qualità delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari (reg. (UE) n. 1151/2012) – Prodotti agricoli registrati nello specifico registro dell'Unione (DOOR):

Olio extravergine di oliva "Aprutino-Pescarese" DOP
Olio extravergine "Colline Teatine" DOP
Olio extravergine di Oliva "Pretuziano delle Colline Teramane" DOP
Zafferano dell'Aquila DOP
Salamini Italiani alla cacciatora DOP (interregionale)



Oliva Ascolana del Piceno DOP (interregionale)
Carota dell'Altopiano del Fucino IGP
Patata del Fucino IGP
Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP (interregionale)
Agnello del Centro Italia IGP (interregionale)

2. Regime di qualità delle STG dei prodotti agricoli e alimentari (reg. (UE) n. 1151/2012) – Prodotti agricoli registrati nello specifico registro dell'Unione (DOOR):

Mozzarella STG

3. Regime di qualità della produzione biologica (reg. (CE) n. 834/2007) – Prodotti agricoli ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 889/2008.

4. Regime di qualità delle DOP/DOC-DOCG e IGP/IGT nel settore vitivinicolo (Reg. (UE) n. 1308/2013) – Vini registrati nello specifico registro dell'Unione (E-Bacchus):

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane DOCG
Abruzzo DOC
Cerasuolo d'Abruzzo DOC
Controguerra DOC
Montepulciano d'Abruzzo DOC <ul style="list-style-type: none"> • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Casauria o Terre di Casauria • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Vestini • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Alto Tirino • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Peligni • Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Teate
Ortona DOC
Terre Tollesi o Tullum DOC
Trebbiano d'Abruzzo DOC
Villamagna DOC



Colli Aprutini IGT
Colli del Sangro IGT
Colline Frentane IGT
Colline Teatine IGT
Colline Pescaresi IGT
Del Vastese o Histonium IGT
Terre Aquilane o Terre de L'Aquila IGT
Terre di Chieti IGT

5. Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del Regolamento CE n.110/2008.

Le produzioni che possono usufruire dell'aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario (consultare <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>)

6. Protezione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014

Le produzioni che possono usufruire dell'aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario.

I controlli sulle produzioni sono effettuati da organismi di certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

B) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari:

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

1. sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ) in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
2. sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);



C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU UE N. 2010/C 341/5 del 16/12/2010):

- Detti regimi facoltativi consistono nelle certificazioni volontarie di processo e/o prodotto relativi ad ambiente, responsabilità sociale ed etica, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza alimentare, tracciabilità alimentare, sostenibilità (ad esempio ISO 14001 – EMAS, ECOLABEL, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 22005, FSSC 22000, BRC – IFS, GLOBALG.A.P., V.I.V.A., DAP-EDP)
- Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale relativi a regimi facoltativi di certificazione di cui al Reg CE n.1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n.653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.

L'organismo di certificazione deve essere accreditato per la certificazione nel territorio italiano.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per il criterio relativo ai regimi di qualità a valenza ambientale si intende:

Regimi di qualità a valenza ambientale (equiparati e non cumulabili):

- BIOLOGICO
- SQNPI/SQNZ
- BIODINAMICO

Altri regimi di qualità a valenza ambientale:

- ISO 14001
- EMAS
- ECOLABEL
- V.I.V.A.
- DAP/EDP



ALLEGATO B)

SCHEMA DI MANDATO - BENEFICIARIO ASSOCIATO (APPROCCIO COLLETTIVO)

PREMESSO

- che la Regione Abruzzo, con Determinazione dirigenziale n. DPD019/___ del _____, ha approvato il bando regionale attuativo del P.S.R. Abruzzo 2014/2020 – Misura 3 – Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”;
- che tale bando prevede la possibilità di ottenere la concessione di finanziamenti per la prima adesione/partecipazione da parte degli agricoltori ad uno dei sistemi di qualità indicati nella relativa scheda del P.S.R. 2014-2020 e nel bando medesimo (Allegato A), nel limite massimo di 3.000,00 Euro per anno solare per singolo agricoltore;
- che è interesse delle parti sottoscrittrici della presente scrittura partecipare al predetto bando regionale secondo le modalità previste, in particolare, al sotto paragrafo 2.1 (approccio collettivo)”;

Tutto ciò premesso:

L'impresa agricola.....con sede legale in

Codice Fiscale..... Partita IVA..... rappresentata per la firma del presente atto dain qualità di legale rappresentante (di seguito per brevità indicato come “Mandante”),

Conferisce mandato a

.....con sede legale in.....

Codice Fiscale.....Partita IVA rappresentata per la firma del presente atto da..... in qualità di legale rappresentante (di seguito per brevità indicato come “Mandatario”), a presentare domanda di sostegno e di pagamento per l’accesso ai contributi di cui al bando in premessa in relazione all’adesione al seguente regime di qualità ammesso, previsto dall’Allegato A) al bando medesimo:

(specificare il/i regime/i di qualità)

Obblighi del Mandante

Il Mandante si impegna a fornire al Mandatario tutte le informazioni necessarie all’espletamento degli obblighi previsti dal bando ed in particolare assicura il possesso dei seguenti requisiti/condizioni per l’accesso al sostegno:



- Iscrizione all'Anagrafe delle Aziende Agricole in conformità a quanto previsto dal DPR n. 503 del 01.12.1999;

- Prima adesione a uno dei regimi di qualità sopra indicati;

- Condizione di "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, degli artt. 10 e ss. Del Reg. (UE) n. 639/2014, dell'art. 3 del DM 6513 del 18.11.2014, dell'art. 1 del DM 1420 del 26.02.2015 e dell'art. 1 comma 1 del DM 1922 del 20.03.2015.

Il Mandante si impegna altresì a partecipare al regime di qualità sopra individuato e ad osservare tutti gli obblighi collegati alle attività di certificazione e presta il proprio consenso affinché il finanziamento sia percepito dal Mandatario.

Obblighi del Mandatario

Il Mandatario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e prescrizioni previste dall'Avviso in relazione alla presentazione della domanda di sostegno e alla domanda di pagamento, assumendo direttamente il costo della certificazione. A tale riguardo il Mandatario provvederà al pagamento delle spese all'organismo di certificazione e alla rendicontazione all'Amministrazione regionale per il percepimento diretto del finanziamento.

Il Mandatario si impegna altresì a comunicare senza ritardo al Mandante l'esito della domanda di sostegno, oltre ad assumere ogni responsabilità nei confronti dell'Amministrazione regionale, anche con riferimento agli aspetti sanzionatori previsti dal bando.

Responsabilità reciproche

In caso di inadempienze nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente scrittura ciascuna parte è tenuta al risarcimento del danno cagionato alla controparte.

Efficacia e durata

La presente scrittura è efficace dalla data di sottoscrizione fino all'espletamento di tutti gli adempimenti individuati dal bando in premessa, salvo eventuale revoca da parte del Mandante o rinuncia da parte del Mandatario.

Protezione dei dati personali

Con la sottoscrizione il Mandante esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le sole finalità oggetto della presente scrittura, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Controversie

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente scrittura è demandata a (completare _____)



Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato nella presente scrittura trovano applicazione le disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di mandato e quelle del bando.

Luogo e data _____

Firma autografa
del Mandante

Firma autografa
del Mandatario

NB: Il mandato dovrà essere allegato alla domanda di sostegno unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del mandante; per il mandatario sarà possibile allegare un'unica copia del documento valido per tutti i mandati presentati.

./.

